

Relazione tecnica
a corredo del piano di razionalizzazione
di società e partecipazioni societarie
della CCIAA di Sassari

Premessa

Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire – sotto il profilo logico-giuridico - l'iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di razionalizzazione di cui al comma 612 dell'art. 1 l. 190/2014.

Più in particolare, il documento intende rappresentare le necessarie ragioni giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative poste dall'ente a base delle decisioni presenti nel piano medesimo.

Si ritiene opportuno, in premessa, chiarire che all'attuazione del disposto normativo è stato dato corso tenendo conto di alcuni elementi di fondo, vale a dire:

- a) comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso di decisioni che in tale materia sono state prese o sono in via di assunzione;
- b) considerare la redazione del piano un'occasione per compiere una riflessione complessiva (e, al tempo stesso, coerente ed armonica nei risultati che ne scaturiscono) sul panorama delle realtà societarie di cui la Camera di Commercio ha acquisito nel tempo una quota di partecipazione azionaria oppure è stata tra i Soci fondatori;
- c) valutare la non compiuta stabilità del quadro legislativo di riferimento, in ragione del prevedibile intervento che il ddl n° 1577/AS sulla Riforma della Pubblica Amministrazione, in corso di approvazione in Parlamento, conterrà in tema di società pubbliche, con possibili, ulteriori mutamenti, quindi, delle regole fin qui operanti;
- d) definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di concreta realizzabilità, in ragione delle variabili e dei vincoli procedurali operanti in materia, in modo da delineare le condotte da assumere in modo che risultino effettive e credibili;

e) in tale ultima prospettiva, presentazione di decisioni in ordine alla cessione delle quote detenute, con modalità differenziate a seconda della tipologia di partecipazione, ovvero presentando tali scelte come programmatiche laddove la compresenza di altri soci (istituzionali, soprattutto) richiede un confronto ed una verifica preventivi in ordine a condizioni e tempi di realizzazione.

Quanto di seguito esposto contiene, pertanto, l'alberatura logica, per così dire, seguita dall'ente con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali esso è presente attraverso la partecipazione al capitale.

Il metodo seguito

Nel procedere alla verifica - una volta ricostruito il quadro della situazione esistente come riportato nel Piano di razionalizzazione la sequenza dei passaggi valutativi è stata la seguente:

1. assumendo quale norma cardine di riferimento l'art. 3, comma 25, l. n° 244/2007 e s.m.i., separazione delle fattispecie societarie che si ritiene non contrastino con il divieto legislativo contenuto in tale norma, da quelle che, invece, ricadono dentro la previsione vincolante in essa contenuta;
2. utilizzo, a tal fine, dei criteri discriminatori elaborati dalla giurisprudenza, in particolare della Corte costituzionale (cfr. per tutte, sentenze nn° 148/2009 e 229/2013), ascrivendo, quindi, al primo gruppo le società il cui oggetto si risolve nell'esercizio (in forma privatistica e con carattere di strumentalità) di attività amministrativa dell'ente, e collocando nel secondo quelle che comportano, nei fatti, l'esercizio di un'attività d'impresa suscettibile di entrare in concorrenza con iniziative di identica portata realizzate da società costituite da privati;
3. sottrazione a tale fase valutativa di quelle società rispetto alle quali la legittimità della costituzione (o della partecipazione) è assorbita dal legislatore medesimo, il quale ammette (cfr. art. 2 co. 4 l. n° 580/1993 e s.m.i., che le Camere di commercio, *"per il raggiungimento dei propri scopi"* (quindi, in evidente nesso di strumentalità), possono promuovere e realizzare

“ strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”. E' il caso, per la Camera di commercio, delle società di gestione dell'aeroporto di Olbia;

4. inclusione, per così dire, “automatica” tra le società del primo gruppo di quelle operanti secondo il modulo, di derivazione comunitaria, c.d. *in house*, oltre a quelle previste sub 3;
5. valutazione delle società sub 4, in termini di conferma delle stesse (o della relativa partecipazione), ovvero di messa in liquidazione (o cessione della partecipazione stessa) sulla base di criteri quali:
 - a) quelli risultanti dal combinato disposto delle disposizioni succedutesi nel tempo in materia (quindi, comma 611 dell'art. 1 l. n° 190/2014, ma non solo), da utilizzare (tenuto conto della loro qualificazione ad opera della legge, che per essi adotta la formulazione “anche tenendo conto”, connotandoli, quindi, non in termini di loro vincolatività assoluta) in chiave non di meri automatismi (ad es., numero dipendenti inferiore a quello degli amministratori), ma modulando le scelte secondo le fattispecie e le motivazioni conseguenti;
 - b) l'impatto (rispetto al permanere o meno dell'indispensabilità di tali società/ partecipazioni) di valutazioni legate ad aspetti quali – non necessariamente nell'ordine – l'effettivo utilizzo dei servizi che ne derivano, anche in termini di rapporto costi/benefici ovvero di prospettive attendibili di sviluppo di tali società, la possibilità di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali attivando altri strumenti che non siano la società (fondazioni, associazioni), ovvero in modi che risultano più efficienti/efficaci di quelli assicurati da quest'ultima, nonché – e non da ultima – la possibilità concreta che la quota detenuta perda il suo valore (anche in sede di realizzo, quindi) proprio per effetto della fuoriuscita del socio Camera di commercio;

Gli esiti applicativi

I risultati dell'applicazione di tali criteri risultano essere i seguenti:

- le società per le quali è stata valutata la non conformità al modello legale (criterio sub 1, seconda parte), con conseguente avvio delle procedure di liquidazione/dismissione delle quote sono: 2;
- le società per le quali sussiste il nesso di strumentalità (criterio generale sub1, prima parte) o, comunque una conformità ai modelli legali di derivazione comunitaria (cd in house) o dell'ordinamento nazionale (art. 2 L. n. 580 citata) (criteri specifici sub 3 e 4) sono 6;
- le società per le quali si è ritenuto, o per le caratteristiche possedute, o per la composizione dei soci con i quali confrontarsi ai fini della decisione, un supplemento di riflessione, con conseguente non espressione di un giudizio definitivo, sono 3.
- le società il cui mantenimento (in quanto tali o della partecipazione) è stato deciso sulla base del criterio e delle motivazioni associati ad ognuna di esse sono 5;

Gli introiti presumibili dalle cessioni previste ammonterebbero a circa € 17.700,00.

Modalità e tempi di attuazione

Le modalità indicate per addivenire agli esiti esposti nel piano sono state individuate sulla base della normativa contenuta nel Codice Civile e degli statuti della società interessate.

In particolare si richiederà alla Banca Popolare Emilia Romagna Spa l'acquisto delle quote possedute dalla Camera di Commercio, che potranno altresì collocarsi sul mercato entro il 30/11/2015.

Con riferimento alla Società Ippica Sassarese si provvederà a comunicare le volontà camerali e stabilire secondo le norme statutarie la cessione della quota ad altri soci o la sua collocazione sul mercato entro il 31/12/2015.

Con riferimento alle partecipazioni per le quali è necessario un supplemento di istruttoria, la Giunta esaminerà le pratiche entro il 30/10/2015 per una decisione finale.